

Corte di Cassazione VI sez. penale – 27 ottobre 2006 n. 36009 – Pres. Ambrosiani
- est. Milo

**Art. 337 c.p. – violenza o minaccia a pubblico ufficiale aggravata – insussistenza
-art. 582 c.p. – percosse aggravate – art. 61 n. 10 c.p. – art. 583 comma 1 n. 1
c.p. - configurabilità .**

Non integra gli estremi della fattispecie di reato di cui all'art. 337 c.p., ovvero di resistenza a pubblico ufficiale, l'ipotesi del privato che reagisca ad un atteggiamento sconveniente e prepotente tenuto da quest'ultimo.

Perché sia integrata la fattispecie de qua è infatti necessario che la reazione sia esercitata avverso un legittimo esercizio di potere.

Non può essere considerato tale quello del pubblico ufficiale che utilizzando un comportamento arrogante ed autoritario consapevolmente travalichi i limiti e le modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate.

A XXX si addebitano i seguenti reati:

a) reato previsto e punito dall'articolo 337 Cp. perché usava violenza, consistita nel chiudere la portiere del lato guida della propria autovettura e nel ripartire improvvisamente con la stessa, si da trascinare per alcuni metri e da fare cadere rovinosamente a terra il comandante dei VV.UU. XXXX, che aveva appoggiato il suo braccio dx sulla spalla del XXX, e ciò al fine di opporsi al pubblico ufficiale, che lo aveva invitato a seguirlo negli uffici per la identificazione;

b) reato previsto e punito dagli articoli 582, 61 n. 10, 583 comma 1 n. 1 Cp, perché mediante la condotta di cui al capo che precede, cagionava allo XXXX lesioni personali guaribili in gg. 45 in Candello il 10 marzo 1999.

Il Tribunale di Biella, con sentenza 3 febbraio 2004, aveva dichiarato il XXX colpevole del delitto di lesioni e, in concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con i doppi benefici, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile; lo aveva assolto dal delitto di resistenza, perché il fatto non sussiste.

La Corte d'appello di Torino, investita dai gravami del Pm e dell'imputato, con sentenza 12 luglio 2005, riformando in parte quella di primo grado, dichiarava il XXX colpevole anche del delitto di resistenza e, ritenuta la continuazione tra i due reati, rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, sostituendola con la corrispondente pena pecuniaria e revocando come da richiesta dell'imputato, il beneficio della sospensione condizionale.

Riteneva la Corte di merito, valutate le testimonianze di persone presenti ai fatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, il comportamento del vigile XXXX, anche se assunse, per effetto delle accece rimostranze e critiche dell'imputato, destinatario di una contravvenzione per divieto di sosta, toni alterati, non trasmodò mai nell'atto arbitrario, avendo egli legittimamente, di fronte al rifiuto di delineare le proprie generalità da parte dell'imputato, invitato costui a seguirlo in ufficio per l'identificazione e per consentire anche la formale contestazione della violazione al Cds; che non

costituiva atto arbitrario l'aver tentato di trattenere per un braccio l'imputato, dal momento che costui palesemente si era opposto all'invito di seguire in ufficio il vigile; che la condotta tenuta dal XXX aveva indubbiamente ostacolato ed intralciato l'attività d'ufficio del pubblico ufficiale; che l'imputato, nell'avviare improvvisamente l'auto, nel mentre il pubblico ufficiale era chino verso l'interno della stessa, aveva accettato il rischio di potere compromettere l'integrità fisica di quest'ultimo.

Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e deduce:

1) violazione della legge penale, con riferimento all'articolo 337 Cp e vizio di motivazione, non essendosi dato il giusto rilievo al comportamento certamente arbitrario del pubblico ufficiale, che, come riferito dai testi XXXX e XXX, aveva assunto nella circostanza un atteggiamento arrogante e aggressivo nei confronti del XXX, afferrandolo per un braccio e cercando di tirarlo fuori dall'auto;

2) violazione della legge penale, con riferimento agli articoli 582, 583 Cp e vizio di motivazione, dovendosi escludere la volontarietà delle lesioni, conseguenza soltanto dell'atteggiamento da "sceriffo" assunto dal vigile, che aveva messo le mani addosso all'imputato e si era letteralmente aggrappato all'auto del medesimo.

Il ricorso è in parte fondato.

Quanto al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale osserva la Corte che la condotta posta in essere dal XXX non fu finalizzata a impedire o a ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale, ma rappresentò, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, una reazione al comportamento non ortodosso e sconveniente del medesimo pubblico ufficiale, che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo compiutamente e contestargli formalmente la violazione al Cds (divieto di sosta), già accertata in precedenza da altro vigile urbano.

L'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'articolo 337 Cp e ciò ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 288/44.

Il XXX si allontanò con l'autovettura per sottrarsi alla presa del vigile.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata sul punto, perché il fatto non costituisce reato. Non evidenzia invece profili di illegittimità la sentenza nella parte relativa alla pronuncia di colpevolezza per il reato di lesioni volontarie e va conseguentemente disatteso il corrispondente motivo di ricorso.

L'imputato, invero, nella circostanza di cui è processo, si rese ben conto della particolare posizione in cui era venuto a trovarsi il vigile XXXX, incastrato tra lo sportello e l'abitacolo della vettura, e ciò nonostante avviò improvvisamente la marcia dell'auto, determinando la rovinosa caduta del predetto e le conseguenti lesioni, che vanno addebitate all'agente quanto meno a titolo di dolo eventuale.

Non potendo questa Suprema Corte, per effetto dell'annullamento in relazione al delitto di resistenza, individuare la misura della pena riferibile al delitto di lesioni, va disposto a tale fine il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

PQM la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla resistenza a pubblico ufficiale, perché il fatto non costituisce reato, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena in ordine al residuo reato.

Rigetta nel resto il ricorso.